Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936-XIV, n. 1045.
Validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento in stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di considerare validi agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio e nel Corpo di stato maggiore i periodi di servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII, e fino a che duri la speciale situazione esistente nell'Africa Orientale, il periodo di servizio ivi prestato dagli ufficiali del Regio esercito, presso Comandi od Enti militari vari, è valido agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936-XIV, n. **1046.**

Norme per favorire la produzione degli oli pesanti ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 690, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere il campo di applicazione del citato R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, allo scopo di favorire la produzione degli oli pesanti ricavati mediante la distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 690, è aggiunto il seguente comma:

« E' altresì concesso un premio nella misura di lire 55 per ogni quintale di oli medi e pesanti (gas-oil, diesel-oil), aventi densità non inferiore a 0,850 a 15° C. ricavati dall'olio proveniente dalla distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali, e destinati ad essere usati come combustibile nei motori a combustione interna ».

Art. 2. — Il premio di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto con decorrenza dal 1° maggio 1936-XIV, e saranno osservate, in quanto applicabili, le norme emanate con decreto Ministeriale 31 ottobre 1934, per l'attuazione del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. **1047.**

Trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1309;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ulteriori entrate per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla estensione delle opere di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'Amministrazione postale telegrafica e loro famiglie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I contributi mensili previsti dall'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, a favore dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici sono stabiliti nelle seguenti misure minime a datare dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

lire 40 per i ricevitori di prima classe;
lire 20 per i ricevitori di seconda classe;
lire 15 per i ricevitori di terza classe.

Art. 2. — A decorrere dall'esercizio 1936-37 il contributo previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è aumentato di lire 1.500.000 annue.

Con la stessa decorrenza sono devoluti all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici i proventi derivanti:

a) dalla vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti postali, ai prezzi da stabilire con decreto del Ministro per le comunicazioni;

b) dalle ammende inflitte al personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi anche per la metà già riservata all'Amministrazione stessa.

Art. 3. — In dipendenza del presente decreto il presidente dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici farà parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in qualità di membro effettivo in sostituzione del consigliere di Stato appartenente al Consiglio stesso a norma dell'art. 3, lettera *c*), del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. **1048.**

Variazioni nella classifica della Strada statale n. 110 in provincia di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva della Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla declassificazione del tronco della Strada statale n. 110 che dai pressi di Ponte Angitola conduce a S. Nicola da Crissa, passando per gli abitati di Monterosso Calabro e Capistrano e di classificare in sua vece nella rete statale la strada attualmente provinciale Cona Cafarda-Pentone-Catanzaro, la quale, costituendo il più diretto e breve collegamento fra il capoluogo di Provincia e la Strada statale n. 109, incanala tutto il traffico proveniente da detta Strada statale n. 109, diretto al capoluogo e viceversa;

Considerato che l'arteria di cui trattasi, sia per l'intensità del traffico cui è soggetta, sia per le caratteristiche tecniche che presenta, ha il carattere di strada di grande comunicazione che può giustificarne la inclusione nell'elenco delle strade statali;

Visto il voto 26 febbraio 1936-XIV, n. 1777, del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il voto 15 aprile 1936-XIV, n. 513, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata, con decorrenza odierna, la variazione nell'andamento generale delle strade statali, con la cancellazione del tronco della Strada statale n. 110 che dai pressi di Ponte Angitola conduce a S. Nicola da Crissa, passando per gli abitati di Monterosso Calabro e Capistrano, e con la iscrizione invece di esso del tronco provinciale Cona Cafarda-Pentone-Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1049.
Approvazione dello statuto-tipo contenente le norme fondamentali che dovranno essere riportate negli statuti organici dei singoli Istituti autonomi provinciali per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935-XIII, numero 1129, relativa alla riforma degli Istituti per le case popolari ed alla costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'annesso statuto-tipo, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, contenente le norme fondamentali che dovranno essere riportate negli statuti organici dei singoli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, salvo gli emendamenti o le aggiunte che si rendano necessari in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascun Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 67. — MANCINI.

Statuto-tipo per gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari.

N.B. — Le disposizioni contrassegnate con asterisco (*) sono facoltative. Tutte le altre sono obbligatorie, salvo gli emendamenti e le aggiunte relativi a particolari esigenze.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 1. — L'Istituto fascista autonomo per le case popolari per la provincia di . . . . , con sede in . . . . ha lo scopo di provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i Comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare.

Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati per le case di un determinato Comune o gruppo di Comuni.

Art. 2. — Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:

a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni od i mezzi dell'Istituto;

b) costruire case popolari od economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;

c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari od economiche;

d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;

* *e*) costruire ed esercitare alberghi, dormitori e bagni popolari;

* *f*) amministrare case popolari ed economiche per conto dei Comuni e di altri Enti nella circoscrizione;

g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;

h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;

i) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi fruttiferi, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;

l) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;

m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

Art. 3. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal patrimonio del (indicare l'Ente che venga riconosciuto come Istituto fascista autonomo per la provincia ai sensi dell'art. 2 della legge);

b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Istituto;

* *c*) da quote sociali dell'ammontare non minore di L. . . . . cadauna;

d) dal patrimonio degli altri enti od istituti di case popolari e delle gestioni comunali e provinciali per case popolari e delle gestioni speciali che vengano riconosciute come sezioni autonome dello Istituto provinciale o di cui venga disposta la fusione od incorporazione nell'Istituto autonomo provinciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge;

e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.

I conferimenti di capitale previsti alle precedenti lettere *b*) e *c*), debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di amministrazione.

N.B. — Indicare se i concorsi dati da enti o privati di cui alle lettere *b*) e *c*) siano a fondo perduto o restituibili e come; se sui concorsi restituibili sia da corrispondersi interesse ed in quale misura, sempre limitatamente alle somme effettivamente versate (l'interesse non può essere superiore al 5 %) — vedi art. 13 testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Amministrazione.

Art. 4. — L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

a) il presidente (ed eventualmente un vice-presidente) da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) un consigliere da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici;

* *c*) un consigliere da nominarsi dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia;

d) un consigliere da nominarsi dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

e) . . . . . consiglieri da nominarsi da: (i Comuni e gli altri Enti pubblici, e istituti di credito che abbiano partecipato alla formazione del patrimonio);

* *f*) un consigliere da nominarsi dalla Federazione provinciale del credito e assicurazione;

* *g*) un consigliere da nominarsi dalla Federazione provinciale Sindacati fascisti dell'industria;

* *h*) . . . . . consiglieri da eleggersi dai sottoscrittori di quote sociali di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 (quando esistano).

Il Consiglio per circostanze temporanee ed eccezionali potrà affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.

Art. 5. — Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

a) coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;

b) i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;

c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art. 6. — Il presidente ed il vice-presidente (ove esista) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri vengono nominati per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati. La loro rinnovazione ha però luogo per metà alla scadenza del primo biennio, previo sorteggio, in seguito, per anzianità.

I consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a cinque sedute consecutive decadranno dalla carica.

Art. 7. — In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio si procederà subito alla sostituzione da parte di chi nominò gli uscenti.

I nuovi consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

Art. 8. — I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di Società delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili.

Art. 9. — Ai membri del Consiglio è corrisposta l'indennità di L. . . . . per ogni intervento alle sedute.

* Il Consiglio potrà inoltre assegnare un'indennità al presidente, al vice-presidente ed a quei consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.

Art. 10. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni di questo, firma gli atti e la corrispondenza, vigila sull'amministrazione dell'Istituto e procede alla trattazione e spedizione degli affari.

Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio convocandolo in tal caso senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.

Il presidente provvede inoltre alla esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti d'affitto in caso di insolvenza od inadempienza per pagamento di fitto e di accessori, per sfratto ed altro nei confronti degli inquilini, nonchè le azioni possessorie e tutte le altre innanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.

* Art. 11. — Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento; mancando il vice-presidente le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano.

Art. 12. — Il Consiglio d'amministrazione terrà seduta almeno una volta al . . . .; sarà anche convocato ogni qual volta il presidente lo stimi opportuno od a richiesta di n. . . consiglieri o di n. . . sindaci effettivi.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicarne l'ora ed il luogo, e specificare singolarmente gli oggetti da trattare. Dovranno essere comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

Art. 13. — Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente od in caso di loro mancanza dal consigliere più anziano fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.

Art. 14. — Spetta al Consiglio di amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al presidente, ed in particolare deliberare circa:

a) l'accettazione di donazioni, lasciti ed obbligazioni;

b) gli acquisti, le vendite, la permuta di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;

c) l'approvazione dei progetti di costruzione e di trasformazione delle case;

d) la contrattazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;

e) le autorizzazioni di qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti;

f) la nomina di procuratori, le transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni da promuovere innanzi all'Autorità giudiziaria ed amministrativa, salvo quelle indicate all'art. 10;

g) l'accettazione dei nuovi conferimenti di quote sociali e la determinazione delle norme per la valutazione di quelli effettuati in immobili (dove sono consentiti);

h) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di denaro;

i) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione delle case;

l) la nomina e la revoca dei funzionari ed impiegati di ruolo;

m) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi (salvo l'approvazione dell'assemblea dei conferenti dove esiste);

n) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;

o) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri nei casi indicati negli articoli 5 e 6;

p) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'Istituto e le modalità dei pagamenti.

Art. 15. — Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e dell'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione * (o dell'assemblea).

I funzionari incaricati del maneggio dei denari e di valori dell'Istituto debbono prestare una congrua cauzione.

Art. 16. — Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio sarà costituito un Collegio di sindaci di 5 componenti dei quali 3 effettivi e 2 supplenti.

Uno dei sindaci effettivi è nominato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e gli altri (indicare gli enti o le persone cui spetta la nomina degli altri sindaci).

I sindaci vengono nominati ogni 4 anni e possono essere riconfermati.

Per la incompatibilità, per la decadenza e sostituzione loro valgono le norme stabilite per i componenti il Consiglio d'amministrazione.

Ai sindaci effettivi sarà corrisposta un'indennità nella misura che sarà deliberata ogni anno * (dal Consiglio d'amministrazione o dall'assemblea) in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 17. — I sindaci debbono:

1° esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;

2° accertare che siasi adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;

4° rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

5° vigilare sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria

I sindaci effettivi hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.

* Art. 18. — L'assemblea è costituita da tutti i conferenti al capitale dell'Istituto o della Sezione autonoma per somma non inferiore a L. . . .

Ad essa spetta l'approvazione annuale del conto consuntivo dell'Istituto o della Sezione autonoma.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Istituto con avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi almeno . . . . giorni prima dell'adunanza nel Foglio annunzi legali della provincia ed in un giornale quotidiano fra i più diffusi nella Provincia.

È data facoltà ai conferenti di farsi rappresentare da altro conferente mediante delega.

* Art. 19. — L'assemblea può essere convocata in via straordinaria con le stesse norme previste nell'articolo precedente quando la convocazione sia deliberata dal Consiglio, o sia chiesta da almeno . . . consiglieri o da tanti conferenti che rappresentino almeno un quarto del capitale sottoscritto.

* Art. 20. — L'assemblea può deliberare validamente all'ora indicata nell'avviso, qualunque sia il numero degli intervenuti e delle quote rappresentate.

Il presidente dell'assemblea è scelto fra gli intervenuti, fuori del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e nella votazione a ciascun conferente compete un voto ogni lire . . . . di capitale conferito.

Art. 21. — L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 29 ottobre di ciascun anno e termina il 28 ottobre dell'anno successivo.

Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.

Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della Provincia, ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgere dall'Istituto.

Il bilancio dovrà essere trasmesso al Ministero dei lavori pubblici insieme con la relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del Consiglio almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione del relativo capitolo di bilancio.

Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio e di esse sarà senza indugio data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 22. — Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al Collegio dei sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferirne con apposita relazione.

Detto conto consuntivo con la relazione del presidente e del Collegio dei sindaci verrà sottoposto al Consiglio d'amministrazione * (e quindi all'approvazione dell'assemblea).

Intervenutane l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso, non più tardi del 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici, corredato della dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite e della ripartizione degli utili netti, nonchè della relazione del presidente, di quella del Collegio dei sindaci e dell'estratto del processo verbale dell'adunanza del Consiglio d'amministrazione * (e dell'assemblea) nella quale il conto sarà stato discusso.

Art. 23. — L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'Istituto.

Il fondo di riserva sarà impiegato in: . . . .

I residui utili netti dell'esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nell'articolo 2.

Costruzione e gestione delle case.

Art. 24. — Le case da costruirsi, da acquistarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione dovranno avere, od essere poste in condizione di avere, i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti locali di edilizia e di igiene.

Per la locazione delle case popolari l'Istituto si conformerà alle norme stabilite dalle leggi in vigore e dai propri regolamenti.

I subaffitti sono vietati. (Aggiungere eventuali limitazioni o condizioni riguardanti le persone dei locatari).

Art. 25. — L'appalto delle costruzioni e delle forniture dovrà essere deliberato dal Consiglio d'amministrazione previo esperimento di asta pubblica o di licitazione privata, fra non meno di 5 ditte specialmente idonee.

Solo in casi eccezionali, e per giustificati motivi il Consiglio d'amministrazione con sua motivata deliberazione potrà disporre diversamente. La deliberazione per essere esecutiva dovrà riportare l'approvazione del Ministro per i lavori pubblici quando trattasi di appalto di lavori o di forniture di importo superiore alle lire 500.000.

Art. 26. — I locali a piano terreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini o laboratori da darsi in locazione, esclusi però gli spacci di bevande alcooliche.

Tutti i locali in genere potranno essere destinati ad istituzioni di carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura.

Il reddito effettivo o presunto dei locali non destinati ad uso abitazione non può essere superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.

In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto, ad eccezione delle istituzioni di beneficenza e di carattere assistenziale.

Art. 27. — Il Consiglio di amministrazione determina le condizioni ed i canoni di affitto tenendo conto di tutte le entrate ed esigenze dell'azienda in modo da assicurare il pareggio del bilancio.

Nella parte passiva di questo si dovrà tener conto di tutte le spese di gestione ed in ispecie:

a) dell'interesse sul capitale di fondazione e per servizio dei mutui;

b) delle spese di amministrazione generale di assicurazione e di riscossione delle pigioni;

c) delle imposte, sovrimposte, tasse generali e speciali;

d) delle spese per il personale di custodia e per l'illuminazione delle parti comuni dei fabbricati;

e) delle spese di manutenzione ordinaria e per la fornitura di acqua;

f) di una quota per compenso di sfitti;

g) di una quota per la costituzione di un fondo di riserva e per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria.

Il Consiglio potrà inoltre comprendere nella pigione, durante il periodo di esenzione dall'imposta sui fabbricati, una quota per la formazione di un fondo di compensazione per il periodo successivo in cui i fabbricati saranno soggetti alla detta imposta. Tale fondo di compensazione sarà tenuto in evidenza a parte nella contabilità.

Disposizioni varie.

Art. 28. — Le proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio d'amministrazione * (o dall'assemblea dei conferenti).

Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte, e per quelle concernenti la nomina e la revoca del personale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio ovvero norme speciali riguardanti l'assemblea).

Art. 29. — La liquidazione dell'Istituto dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione * (o dall'assemblea dei conferenti) con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare a perseguire il proprio scopo o di perdita della metà del patrimonio.

In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborseranno le somme che gli enti od i privati, quando non siano state date a fondo perduto, versarono effettivamente per costituire il capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto all'Ente opere assistenziali del Partito Nazionale Fascista o ad enti di assistenza e beneficenza della Provincia.

Art. 30. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti sulle case popolari ed economiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1050.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Seravezza (Lucca) ad accettare una donazione.

N. 1050. R. decreto 7 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno siti nel comune di Forte dei Marmi, in località detta « Cinquale », da destinarsi ad uso di colonia marina del Patronato stesso, disposta in suo favore dalla Società anonima « Ilva - Altiforni ed Acciaierie d'Italia ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1051.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Oggiono (Como) ad accettare un legato.

N. 1051. R. decreto 7 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Oggiono (Como) viene autorizzato ad accettare il legato di lire 25.000, disposto in suo favore dal defunto comm. rag. Guido Sironi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1052.

Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino ad accettare una donazione.

N. 1052. R. decreto 7 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 42.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 per cento, disposta in suo favore dalle signore Camilla Fenolio in Borbonese ed Elena Fenolio per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Michele Fenolio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 1053.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Carini (Palermo).

N. 1053. R. decreto 10 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Rosario, in Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 1054.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicola, in Valmanente (Pesaro).

N. 1054. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Nicola, in Valmanente (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1936-XIV.

Stampigliatura delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 1138, col quale viene disposta la fusione delle Casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica in un unico Istituto denominato « Cassa di risparmio della Libia »;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, col quale si riduce il tasso di interesse sulle obbligazioni emesse e da emettere dalla Cassa di risparmio della Tripolitania, ora Cassa di risparmio della Libia, per l'esercizio del credito agrario in quella Colonia;

Sentito il Governatore della Banca d'Italia, nella sua qualità di presidente del Consorzio costituito con decreto Ministeriale 5 ottobre 1928, n. 158;

Decreta:

Le obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania, ora Cassa di risparmio della Libia, emesse e da emettere in base ai Regi decreti-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 614, e 18 giugno 1931-IX, n. 1011, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 29 novembre 1928-VII, n. 3470, e 17 dicembre 1931-X, n. 1744, saranno sottoposte alla stampigliatura destinata a stabilire i nuovi tassi d'interesse a favore di ciascuno dei titoli stessi.

Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo,
Ministro per le colonie e per le corporazioni: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
(1476) *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1936-XIV.
Nomina del sig. Ruggiano Fortunato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda relativa alla nomina del signor Ruggiano Fortunato fu Gaetano a rappresentante alle grida del sig. Romano Francesco fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Napoli;

Visto il relativo atto di procura in data 6 aprile 1936-XIV, per notar Tozzi Giuseppe di Napoli;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Ruggiano Fortunato fu Gaetano è nominato rappresentante alle grida del sig. Romano Francesco fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

Roma, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

(2542) *Il Ministro*: DI REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 14360 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Pozza Ettore fu Narciso, domiciliato a Mezzane di Sotto (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 73 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Battistrada Mario fu Natale di Ascoli Piceno — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 3301 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Olivieri Maria Teresa di Antonio, domiciliata a Isola della Scala (Verona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 2875 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 30 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Parin Amadio fu Angelo, domiciliato a Vedelago (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 4693 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Cirillo, domiciliato a Ronco all'Adige — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 18763 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Cuzzato Giuseppe fu Pietro, domiciliato a Treviso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 9125 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Sutto Alessandro fu Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio 9326 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Fascio Zelmira fu Domenico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 315 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: De Nardis Mainardo fu Vincenzo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 4170 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Musetti Maria fu Bernardo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimento: 95 — Numero del certificato provvisorio: 6966 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: De Antoni Fiorino fu Vincenzo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 2424/25 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Giachino Domenico fu Tomaso — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 6959/60 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Giachino Domenico fu Tomaso — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 3450 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Giannecchini Giuseppina fu Raffaele, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 1410 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Giannecchini Giuseppina fu Raffaele, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 2599 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Pardi Spartaco di Alfredo, domiciliato a Marina di Carrara — Capitale: L. 50.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 17095 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Miniato Giulio fu Antonio, domiciliato a Sambonifacio (Verona) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 872 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Alberti Alberta fu Francesco, domiciliata a Verona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 873 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Alberti Eleonora fu Francesco, domiciliata a Verona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 5516 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Musumeci Sebastiano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 12334 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Fraccaro Gaspare di Antonio, domiciliato a Sambonifacio (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 2898 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1936 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Mazzoni Abramo fu Albino, domiciliato a Gazzo Veronese — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

(952) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 % (1906)	352306 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cannone Luisa fu Luigi, vedova di Masucci Raffaele, moglie in seconde nozze di Orlandi Giuseppe, domic. a Napoli . . . . per la proprietà: Masucci Virginia fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Luisa Cannone, domic. a Napoli.	L.	38,50
»	712250 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . per la proprietà: Masucci Virginia fu Raffaele, moglie di Pelli Manfredo, domic. a Napoli.	»	105 —
Consolidato 5 % (1861)	1145379 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Paulucci Raffaella di Filippo Enrico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Roma . . . . per l'usufrutto: Paulucci Benedetta-Costanza fu Antonio, vedova di Racchia Alberto domic. a Rapallo (Genova).	»	1.200 —
Consolidato 3,50 % (1906)	323334 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cuzzi Fedele, Elisabetta o Bettina, Sibilla, Pierina e Maria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Rossi Rosa, domic. a Suna (Novara) per l'usufrutto: Rossi Rosa fu Antonio, vedova Cuzzi.	»	52,50
»	571370	Greco Giuseppe di Michelangelo, domic. a Bagheria (Palermo), vincolata . . .	»	49 —
Consolidato 3,50 % Redimibile (1934)	220113	Piacentino Rosa fu Giuseppe, moglie di Gualiarano Angelo fu Rocco, domic. a Trapani, vincolata	»	301 —
Consolidato 5 %	300046	Parrocchia di Lagundo (V. T.) a nome del Beneficio Primissariale	»	100 —
Consolidato 3,50 % (1906)	513470 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bernasconi Carlo, Aurelio, Luciano fu Emilio, minorenni sotto la p. p. della madre Perego Giuseppina di Carlo, vedova di Bernasconi Emilio, domic. a Milano . . . . per l'usufrutto: Perego Giuseppina di Carlo, vedova di Bernasconi Emilio.	»	199,50
»	726607	Iona Elda fu Gustavo, maritata a Bauer Emilio, domic. a Milano, vincolata . .	»	140 —
3,50 % Redimibile (1934)	48161	Scuderi Giuseppe fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Amadori Emma, vedova di Scuderi Vincenzo, domic a Roma	»	91 —
»	46533	Intestata come la precedente	»	52,50
»	54011	Intestata come la precedente, domic. a Palermo	»	14 —
Consolidato 3,50 % (1906)	776901	Intestata come la precedente, domic a Roma	»	17,50
Prestito Nazionale 5 %	81004	Intestata come la precedente	»	150 —
3,50 % Redimibile (1934)	391392 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mormile Alfonso di Giuseppe, domic. a Frattamaggiore (Napoli). per l'usufrutto: Mormile Giuseppe fu Antonio, domic. a Frattamaggiore (Napoli).	»	150,50
Consolidato 5 %	118000 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricci Letizia ed Iolanda fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Calvi Giulia fu Tommaso, vedova Ricci, domic. a S. Fedele di Albenga (Genova) . . . . per l'usufrutto: Calvi Giulia fu Tommaso, vedova Ricci, domic. a S. Fedele di Albenga.	»	370 —
Consolidato 3,50 % (1906)	111063	Confraternita di S. Maria della Pace e Sacramento in Pedace (Cosenza) . . .	»	49 —
»	105418	Congrega di S. Maria della Pace e SS. Sacramento in Pedace (Cosenza) . . .	»	21 —
»	99422	Opera Pia SS.ma Maria della Pace e Sacramento in Pedace (Cosenza)	»	42 —
Consolidato 5 %	230861	Arciconfraternita di S. Maria della Pace e SS. Sacramento in Pedace (Cosenza) .	»	25 —
»	221758	Beneficio Parrocchiale di Frinco (Alessandria)	»	10 —
»	335053	Collegio di Maria Addolorata di Ragusa.	»	5 —
»	395364	Pio Legato Miliani di Marciana (Livorno) amministrato dalla locale Congregazione di Carità	»	210 —
»	149712	Comune di Bovolone (Verona)	»	70,—
»	357009 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Voli Maria fu Giuseppe, nubile, domic. a Torino . . . . . per l'usufrutto: Siccardi Felicita fu Emilio, vedova di Voli Pietro, domic. a Torino.	»	1.050 —
»	111075	Prevost Clistene fu Elvezio, minore sotto la p. p. della madre Casentini Genny, vedova Prevost, domic. a Pescia (Lucca)	»	15 —
3,50 % Redimibile (1934)	378517	Cassa Scolastica Scuola complementare Gio Batta Cavalcaselle di Legnago (Verona)	»	350 —
»	235531	Intestata come la precedente	»	122,50
»	243563	Intestata come la precedente	»	21 —
»	247310	Intestata come la precedente	»	101,50
»	252689	Intestata come la precedente	»	70 —
»	262128	Intestata come la precedente	»	35 —
Consolidato 5 %	442740	Boido Giovanni di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Alice Belcolle (Alessandria)	»	40 —
Consolidato 5 % Littorio	2231 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bevilacqua Enea di Alessandro, domic. a Napoli . . . . . . per l'usufrutto: Bevilacqua Alessandro fu Enea, domic. a Napoli.	»	510 —

Roma, 31 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1936-XIV - N. 132.

12 giugno 1936-XIV - Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,591
Inghilterra (Sterlina)	64 —	Polonia (Zloty)	230,18
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	173,60
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,53	Rendita 3,50 % (1906)	77,525
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	74,80
Belgio (Belga)	2,15	Id. 5 % lordo	53,375
Canadà (Dollaro)	12,695	Prest. redim 3,50 % 1934	77,375
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Danimarca (Corona)	2,86	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,05
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % Id 1941	99,075
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % Id 15-2-43	89,60
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,575
Norvegia (Corona)	3,1675	Id id. 5 % Id 1944	95,025

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 29 aprile 1936-XIV, relativo all'approvazione dei programmi per gli studi e per gli esami di ammissione, promozione e licenza nella Regia Accademia di arte drammatica in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1936-XIV, n. 114, alla pagina n. 1600 della *Gazzetta* stessa, prima colonna, riga 37ª ove dicesi « nella seconda e nella terza classe » deve leggersi: « nelle tre classi » e alla riga 66ª della medesima colonna ove dicesi: « per un anno nella classe stabilita » deve leggersi: « per due anni nelle classi stabilite ». Infine nella seconda colonna della stessa pagina alla riga 17ª ove dicesi: « dalla II alla III classe » deve leggersi: « alla II e alla III classe ».

(2548)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

Con decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV è stata modificata la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio nel senso che l'avv. Nicola Romeo è stato chiamato a far parte del Consiglio stesso in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti ed il cav. uff. Leonardo Paloscia in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

(1482)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Villa Lagarina (Trento).

Con decreto Ministeriale 3 giugno 1936, n. 1565, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Villa Lagarina con sede in Comune omonimo, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi in seconda convocazione il 24 novembre 1935.

(1483)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Sinistra Alpone » in provincia di Verona.

Con decreto Ministeriale n. 2984/1 in data 5 giugno 1936-XIV, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica « Sinistra Alpone », con sede in Veronella, provincia di Verona, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati del 15 febbraio 1936.

(1500)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione della costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto nelle provincie di Sassari e di Nuoro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 15 gennaio 1936-XIV;
Visti gli articoli 44 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta l'opportunità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto delle provincie di Sassari e Nuoro e di quella per il conferimento dei posti di veterinario condotto delle provincie di Sassari, Nuoro e Cagliari;

Decreta:

1. — Il comm. dott. Gaetano Orrù, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Sassari e Nuoro (sede Sassari) in sostituzione del comm. dott. Ortolani Vincenzo.

2. Il dott. Senio Princivalle, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto delle provincie di Sassari, Nuoro e Cagliari (sede Sassari) in sostituzione del dott. Di Paola Nicola.

S. E. il Prefetto di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LAGRANCA.

(1489)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione della costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto nelle provincie di Viterbo, Modena e Ferrara.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 15 gennaio 1936-XIV;
Visti gli articoli 44 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta l'opportunità di modificare la costituzione delle Commissioni giudicatrici per il conferimento dei posti di medico condotto delle provincie di Viterbo, Modena e Ferrara;

Decreta:

1. — Il dott. Nicola Valerio, medico provinciale, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto della provincia di Viterbo in sostituzione del dott. Alberto Paolucci.

2. — Il dott. Giuseppe Romani, medico condotto, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Modena e Ferrara (sede Modena) in sostituzione del dott. Carlo Corfini.

Le LL. EE. i Prefetti di Viterbo, Modena e Ferrara, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: PETRAGNANI.

(1490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catanzaro ed altre.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 15 gennaio 1936-XIV;
Visto l'articolo 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 68, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta l'opportunità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Matera, Messina, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria e Trapani (con sede in Messina);

Decreta:

Il dott. D'Urso Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della predetta Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto in sostituzione del dottor Torrisi Lorenzo.

S. E. il Prefetto di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: PETRAGNANI.

(1491)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.